



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Capri

Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894
PEC: cp-capri@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER LE UNITÀ DA TRASPORTO PASSEGGERI, DA PESCA E DIVERSE DAL TRASPORTO PASSEGGERI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CAPRI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Capri:

VISTO: il D.P.R. n.37 del 13 febbraio 2012;

VISTO: l'art.317 del Codice della Navigazione e gli artt.59 e 426 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

VISTO: il D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 – “*Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*”;

VISTO: il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 – “*Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*”;

VISTO: il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 – “*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*”;

VISTO: il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 – “*Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)*”;

VISTA: la Circolare n.3102300 titolo “*Polizia della Navigazione*” – Serie III – n.92 in data 08.07.1993 con la quale l'allora Ministero della Marina mercantile – Direzione Generale della Navigazione del traffico marittimo ha stabilito i criteri per la determinazione delle cosiddette acque tranquille ai fini del trasporto passeggeri;

CONSIDERATO: che con il dp. n. 3101103 in data 11 maggio 1995 la Direzione Generale della Navigazione e del traffico marittimo, in considerazione delle peculiari condizioni orografiche ed atmosferiche insistenti sull'isola di Capri, ha ritenuto di estendere i limiti operativi delle acque tranquille del Circondario di Capri al periodo invernale;

CONSIDERATO: che con il dp. n. 7895 in data 22 giugno 1998 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a similitudine di quanto espresso nel dispaccio di cui sopra, ai fini del rilascio dei relativi certificati di sicurezza, ha esteso al periodo invernale i limiti delle acque tranquille del Circondario di Capri;

CONSIDERATO: che con il dp. 86/16979 in data 11 novembre 2006, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha disposto che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle “navigazione in acque tranquille” fissati dalla circolare più volte citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposita ordinanza del Capo del

Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;

VISTA: la Circolare Titolo Personale marittimo – Serie Tabelle di Armamento n.001 avente prot. n.1000015 in data 20 ottobre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante *“Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai soli fini della sicurezza della naviglio mercantile, e da pesca nazionale, in attuazione della risoluzione I.M.O. n.890(21) come modificata dalla risoluzione I.M.O. A.955(23) e le normative in essa richiamate”*;

CONSIDERATO: che la circolare di cui al precedente *“visto”*, nell’individuare il proprio campo di applicazione, segnatamente le tipologie di unità ad essa soggette (para 2.A.1), prescrive, al paragrafo 2.A - punto 3), che *“per le unità di cui al punto 2) e per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1), la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili”*;

VISTO: il dp. prot. n.65339 in data 08 luglio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante chiarificazioni e integrazione alla Circolare 001/2010 in merito al campo di applicazione per la navigazione in acque tranquille;

VISTO: il dispaccio in data 31 luglio 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto inerente alle tabelle minime di armamento definitive delle unità minori;

RITENUTO: necessario dover regolamentare, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, la composizione minima degli equipaggi delle unità escluse dal campo di applicazione della summenzionata Circolare n.1000015 in data 20 ottobre 2010;

CONSIDERATA: la competenza attribuita *ex lege* al Comandante del porto in ordine alla fissazione della composizione minima, qualitativa e quantitativa, dell’equipaggio (tabella minima di armamento), al fine di garantire la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità di bandiera nazionale adibite alla navigazione entro le tre miglia dalla costa (ex articolo 1, punto 41, del D.P.R. 435/91: *“navigazione locale: una navigazione che si svolge nell’interno dei porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa”*), e ferma restando la responsabilità dell’armatore - ai sensi e per gli effetti del d.lgs 271/1999 e s.m.i. e, ove applicabile, del d.lgs 81/2008 e s.m.i., ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’igiene dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei marittimi a bordo - di integrare la predetta tabella minima di armamento sulla scorta delle eventuali, ulteriori peculiari necessità derivanti dalla specifica attività lavorativa svolta a bordo, previa valutazione del rischio e delle necessarie, ulteriori misure di prevenzione e protezione, con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l’esercizio dell’attività lavorativa a bordo in sicurezza (tabella di esercizio), dandone evidenza nel piano di sicurezza/D.V.R. redatto ai sensi del predetto d.lgs 27 luglio 1999, n. 271;

SENTITE: le associazioni sindacali e i rappresentanti di categoria interessati, come da verbale di riunione convocata con fg. prot. n.4316 del 10 aprile 2026 e tenutasi in pari data presso la sede l’Ufficio Circondariale marittimo di Capri, durante la quale è stato condiviso il contenuto delle tabelle minime di armamento di cui alla presente Ordinanza;

CONSIDERATO: che presso il porto di Capri, all’attualità, è consentito l’ormeggio di unità da pesca aventi una lunghezza massima f.t. di 10 metri;

ORDINA

Articolo 1 (campo di applicazione)

1. Sono approvate le tabelle minime di armamento per le seguenti unità navali, soggette all’applicazione delle presenti disposizioni:
 - a. unità da trasporto passeggeri inferiori alle 25 t.s.l. che effettuano navigazione *“speciale”* in acque tranquille:
 - i. Ore diurne;
 - ii. Visibilità buona;

- iii. Entro 1 M dalla costa e, comunque, entro i limiti del Circondario marittimo di Capri;
 - iv. Vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi);
 - v. Mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,1 - 0,5 mt).
- b. unità da trasporto passeggeri inferiori alle 25 t.s.l. che effettuano navigazione “speciale” in acque tranquille;
 - c. unità diverse da quelle passeggeri inferiori alle 25 t.s.l. (escluse le unità adibite alla pesca) impiegate in navigazione nazionale “locale”;
 - d. unità da pesca inferiori a 10 mt. di lunghezza tra le perpendicolari e inferiori a 10 t.s.l. che effettuano la pesca costiera locale, fino a 6 miglia dalla costa.

Articolo 2 (definizioni)

1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni:
 - a. Navigazione speciale in acque tranquille: navigazione che si svolge in zone di mare antistanti alle coste nazionali (peninsulari e insulari) entro i seguenti limiti operativi;
 - i. Ore diurne;
 - ii. Visibilità buona;
 - iii. Entro 1 M dalla costa e, comunque, entro i limiti del Circondario marittimo di Capri;
 - iv. Vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi), come definito all'art.255 del D.P.R. 8 novembre 1991, n.435;
 - v. Mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,1 - 0,5 mt), come definito all'art.255 del D.P.R. 8 novembre 1991, n.435;
 - b. Navigazione nazionale “locale”: navigazione che si svolge all'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ai sensi dell'art. 1.41 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435;
 - c. Gross tonnage (G.T.): tonnellaggio di stazza lorda internazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art.4 Reg. UE 2017/1130 del 14.6.2017);
 - d. Tonnellate di stazza lorda (t.s.l.): tonnellaggio di stazza lorda nazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art.138 cod. nav. e art.4 del Decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n.202);
 - e. Lunghezza: la lunghezza della nave è la lunghezza tra le perpendicolari; se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione; in ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione.

Articolo 3 (obblighi per le unità)

1. Fermo restando il rispetto della composizione qualitativa e quantitativa dell'equipaggio, in relazione alla tipologia di unità e/o al sistema di pesca utilizzato, rimane in capo all'armatore l'obbligo di imbarcare ulteriore personale qualora necessario in relazione all'effettivo impiego temporale dell'unità, tenuto conto dei carichi di lavoro e della durata effettiva della navigazione, onde garantire il rispetto delle previsioni normative in materia di orario di lavoro e riposo, richiamate in premessa.

Articolo 4 (Orario di lavoro a bordo)

1. Alle unità alle quali si applica la presente Ordinanza, qualora l'equipaggio non sia in conforme alle previste tabelle di armamento, non verranno concesse le spedizioni a norma dell'art.181 cod. nav..
2. Copia della tabella minima deve essere mantenuta a bordo, allegata al relativo Ruolino equipaggio, e deve essere esibita alle Autorità competenti, qualora venga richiesta.

Articolo 5 (tabella minima d'armamento per trasferimento)

1. In caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori di cui all'art.10 della Legge 5 giugno 1962, n.615, ovvero oltre i limiti di abilitazione di cui all'art. 14, c.2 del D.P.R. 8 novembre 1991, n.435, la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio delle unità oggetto della presente Ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità – in considerazione delle eventuali prescrizioni dell'ente tecnico – e delle vigenti disposizioni in materia di orario di

lavoro/riposo a bordo.

Articolo 6
(disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1221 del Codice della Navigazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
 - a. affissione all'albo di questo Ufficio;
 - b. trasmissione al Comune di Capri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
 - c. inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale;
 - d. invio a cooperative/società/Enti interessati, con l'obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Capri, 28 aprile 2026

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco POTENZIERI

Allegato 1 all'ordinanza 13/2026 in data 28 aprile 2026
Tabelle minima di armamento unità passeggeri

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO UNITÀ PASSEGGERI				
TIPO UNITÀ	N. MEMBRI EQUIPAGGIO	GRADO	ALTERNATIVA	ANNOTAZIONI
UNITÀ INFERIORE A 7,5 M. DI L.F.T. (PROPULSIONE REMOVELICA)	1	1 COMANDANTE	//	//
UNITÀ CHE EFFETTUANO "NAVIGAZIONE SPECIALE" (ACQUE TRANQUILLE) INFERIORI A 10,00 T.S.L. – ABILITATA A IMBARCARE DA 1 A 50 PASSEGGERI	2 (di cui)	1 COMANDANTE	1 COMANDANTE/ DIRETTORE DI MACCHINA	•il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; •l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; •il Comandante effettivamente imbarcato dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello;
		1 DIRETTORE DI MACCHINA		
UNITÀ CHE EFFETTUANO "NAVIGAZIONE SPECIALE" (ACQUE TRANQUILLE) INFERIORI A 10,00 T.S.L. – ABILITATA A IMBARCARE DA 51 A 100 PASSEGGERI	2 (di cui)	1 COMANDANTE	1 COMANDANTE/ DIRETTORE DI MACCHINA + 1 MOZZO	•il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; •l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; •il Comandante effettivamente imbarcato dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello
		1 DIRETTORE DI MACCHINA		
UNITÀ CHE EFFETTUANO "NAVIGAZIONE SPECIALE" (ACQUE TRANQUILLE) SUPERIORI ALLE 10,00 T.S.L. E INFERIORI A 25,00 T.S.L.	2 (di cui)	1 COMANDANTE	1 COMANDANTE/ DIRETTORE DI MACCHINA + 1 MARINAIO	•il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; •l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; •il Comandante effettivamente imbarcato dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello
		1 DIRETTORE DI MACCHINA		
UNITÀ CHE EFFETTUANO NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE (ENTRO 3 MIGLIA DALLA COSTA) INFERIORI A 25 T.S.L.	3 (di cui)	1 COMANDANTE	1 COMANDANTE/ DIRETTORE DI MACCHINA + N.1 MOZZO + N.1 MARINAIO	•il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; •l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; •il Comandante effettivamente imbarcato dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello;
		1 DIRETTORE DI MACCHINA		
		1 MARINAIO		

Nota: a bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso.

Allegato 2 all'ordinanza 13/2026 in data 28 aprile 2026
Tabelle minima di armamento unità da pesca

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO UNITÀ DA PESCA				
TIPO UNITÀ	N. MEMBRI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
UNITA' REMOVELICHE INFERIORI A 10M L.P.P. FINO A 3 T.S.L	1	COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale (Art. 264 del R.C.N.)	• se l'unità è provvista di motore giusta decreto ministeriale del M.I.P.A.A.F. del 24 novembre 2008, si applica la tabella minima di armamento per le unità fino a 3 t.s.l. a motore; • per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
TIPO UNITÀ	N. MEMBRI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
UNITA' A MOTORE INFERIORI A 10M L.P.P. FINO A 5 T.S.L.	2 (di cui)	1 COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale (Art. 264 del R.C.N.)	• per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.
		1 MOTORISTA	Marinaio Motorista (Art. 274 del R.C.N.)	
	oppure			
	1	N. 1 COMANDANTE E N.1 MOTORISTA	Conduttore per la pesca locale e Marinaio Motorista (Art. 264 e 274 del R.C.N.)	• purché l'unità sia dotata di comandi centralizzati e dal posto di guida siano ben visibili il verricello e la zona poppiera, circostanza che potrà essere attestata a seguito di certificazione rilasciata dall'ENTE TECNICO; • per la navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa se l'unità è dotata di stazione radio, dovrà esservi un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.

Note: Per le unità adibite alla pesca a CIANCIOLO la composizione minima dell'equipaggio dovrà essere integrata da n° 2 marinai.

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO UNITÀ DIVERSA DAL TRASPORTO PASSEGGERI				
TIPO UNITÀ	N. MEMBRI EQUIPAGGIO	GRADO	ALTERNATIVA	ANNOTAZIONI
NAVE INFERIORE A 25 T.S.L. ADIBITA AL SERVIZIO TECNICO NAUTICO DI ORMEGGIO, IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE LOCALE	2 (di cui)	1 COMANDANTE	1 COMANDANTE/ DIRETTORE DI MACCHINA + 1 MOZZO	•il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; •l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; •il Comandante effettivamente imbarcato dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello;
		1 DIRETTORE DI MACCHINA		
NAVE DIVERSA DAL TRASPORTO PASSEGGERI, DI STAZZA INFERIORE A 25 T.S.L., ABILITATA ALLA "NAVIGAZIONE SPECIALE" (ACQUE TRANQUILLE)	2 (di cui)	1 COMANDANTE	1 COMANDANTE/ DIRETTORE DI MACCHINA + 1 MOZZO	•il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; •l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; •il Comandante effettivamente imbarcato dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello
		1 DIRETTORE DI MACCHINA		
NAVE DIVERSA DAL TRASPORTO PASSEGGERI, DI STAZZA INFERIORE A 25 T.S.L., ABILITATA ALLA NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE	3 (di cui)	1 COMANDANTE	1 COMANDANTE/ DIRETTORE DI MACCHINA + 1 MARINAIO + 1 MOZZO	•il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; •l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; •il Comandante effettivamente imbarcato dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello
		1 DIRETTORE DI MACCHINA		
		1 MARINAIO		

Nota: A bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso.